

# I Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)

## Nuovi chiarimenti dell'Agenza delle Entrate e modifiche della legge di bilancio 2022

**ASSOSIM**  
**19 gennaio 2022**

**Franco Fondi**  
**STUDIO FONDI**

## Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 26,27 e 912 L.234/2021)

- 1) elevati i limiti massimi di investimento per i *PIR ordinari*: quello annuo passa da 30.000 euro a 40.000 euro e quello complessivo passa da 150.000 euro a 200.000 euro;
- 2) eliminato il vincolo per il quale i titolari di PIR alternativi possono essere titolari solo di un *PIR ordinario* e di un solo *PIR alternativo*; si potrà, quindi essere titolari di un PIR ordinario e di più PIR alternativi;
- 3) il credito di imposta per le minusvalenze relative a *PIR alternativi* si applica anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022; per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, il credito non può eccedere il 10% (in luogo del 20%) delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in quindici (invece di dieci) quote annuali di pari importo.

# Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 26,27 e 912 L.234/2021)

## Limiti massimi di investimento per i *PIR ordinari*

La norma entra in vigore dal 01/01/2022 e non prevede disposizioni transitorie per i PIR già in essere a tale data.

Si deve quindi ritenere che i nuovi limiti, annuali e complessivi, riguardino anche i PIR già in essere.

Ad es. per un PIR attivato nel 2017 che a fine 2021 aveva già raggiunto il plafond di Euro 150.000, sono ancora possibili ulteriori investimenti per Euro 50.000 nel limite massimo di Euro 40.000 per anno, e quindi ad esempio Euro 40.000 nel 2022 e Euro 10.000 nel 2023.

# Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 26,27 e 912 L.234/2021)

## Unicità del PIR

La eliminazione del vincolo di unicità riguarda solo i *PIR alternativi*

Dal 01/01/2022 sarà quindi possibile detenere un PIR ordinario e più di un *PIR alternativo*

E' dubbio se l'eliminazione del vincolo di unicità riguardi anche la intestazione del PIR anche se si propende per ritenere che permanga il vincolo per cui ogni PIR può avere un unico intestatario (NO PIR cointestati?)

Non sono stati modificati i limiti del plafond annuo e totale degli investimenti in *PIR Alternativi* che restano rispettivamente di 300 K€ e 1.500 K€.

In presenza di più *PIR alternativi* presso intermediari diversi c'è la necessita di coordinare tra di essi il monitoraggio dei requisiti per l'agevolazione.

# Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 26,27 e 912 L.234/2021)

## Credito d'imposta sulle minusvalenze relative a *PIR Alternativi*

Le disposizioni in materia di credito di imposta corrispondente alle minusvalenze derivanti da investimenti effettuati in PIR Alternativi costituiti dal 01/01/2021 per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2021 è stata prorogata con modifiche con riferimento agli investimenti effettuati sino al 31/12/2022.

Le modifiche riguardano la misura del credito che passa dal 20% al 10% ed i tempi di utilizzo che passano da 10 a 15 anni

La disposizione riguarda sia i PIR Alternativi già esistenti sia quelli avviati nel 2022.

Per i PIR Alternativi iniziati nel 2021 sarà quindi necessario a questi fini tenere distinta evidenza degli investimenti del 2021 e del 2022

## Alcuni chiarimenti di carattere generale (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Sulla base delle modifiche normative intervenute, attualmente, è possibile individuare, le seguenti diverse tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile al momento dell'apertura del piano:

- “PIR 1.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017;
- “PIR 2.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017, come modificate dalla legge di bilancio 2019;
- “PIR 3.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell'articolo 13-bis del D.L. 124/2019
- “PIR Alternativi”, piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020 in applicazione del comma 2-bis dell' articolo 13-bis del D.L.124/2019

## Alcuni chiarimenti di carattere generale (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Attualmente, pertanto, è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi.

Tuttavia è possibile, senza effetti sul dies a quo per la verifica dell'*holding period*, adeguare una tantum:

- i PIR ordinari costituiti prima del 1° gennaio 2020 (PIR 1.0 e PIR 2.0), ai limiti di investimento previsti per i PIR 3.0
- i PIR ordinari costituiti prima del 19 maggio 2020 (PIR 1.0, PIR 2.0 e PIR 3.0), ai limiti previsti per i PIR Alternativi

L'adeguamento ai nuovi criteri di investimento per i PIR ordinari costituiti prima del 1° gennaio 2020 o prima del 19 maggio 2020 comporta, comunque, il rispetto, nel corso delle precedenti annualità del piano, dei vincoli di investimento previsti dalle normative in vigore al momento dell'apertura del PIR

## PIR 3.0 e PIR Alternativi (Circolare 19/E del 29/12/2021)

PR 3.0	PIR ALTERNATIVI
Plafond annuo: € 30 mila (dal 2022 € 40 mila)	Plafond annuo: € 300 mila
Plafond complessivo: € 150 mila (dal 2022 € 200mila)	Plafond complessivo: € 1.500.000
Almeno il 49% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese italiane, nonché con imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Stati SEE, purché, nel caso di imprese estere, queste abbiano una stabile organizzazione in Italia	Almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese italiane, nonché con imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Stati SEE, purché, nel caso di imprese estere, queste abbiano una stabile organizzazione in Italia; le imprese i cui titoli sono oggetto di investimento devono essere <u>NON FTSE MIB e NON FTSE Mid Cap, prestiti e crediti alle predette imprese</u>



## PIR 3.0 e PIR Alternativi (Circolare 19/E del 29/12/2021)

PR 3.0	PIR ALTERNATIVI
Almeno il 17,5% del valore complessivo è investito in strumenti di imprese italiane, nonché di imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Stati SEE (purché, nel caso di imprese estere, queste abbiano una stabile organizzazione in Italia) che siano imprese NON FTSE MIB	
Almeno il 3,5% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari di imprese italiane, nonché di imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Stati SEE (purché, nel caso di imprese estere, queste abbiano una stabile organizzazione in Italia) che siano imprese NON FTSE MIB e NON FTSE Mid Cap	

## PIR 3.0 e PIR Alternativi (Circolare 19/E del 29/12/2021)

PR 3.0	PIR ALTERNATIVI
La parte restante, quota libera, nel limite massimo del 30 per cento, è investita tenendo conto delle previsioni generali della normativa in materia di PIR (divieto di concentrazione, divieto di investire in imprese di Stati e territori che non prevedono un adeguato scambio di informazioni, etc.), e comunque fino al 10% in depositi (compresi i certificati di deposito) e fino al 10% in conti correnti	La parte restante, quota libera, nel limite massimo del 30 per cento, è investita tenendo conto delle previsioni generali della normativa in materia di PIR (divieto di concentrazione, divieto di investire in imprese di Stati e territori che non prevedono un adeguato scambio di informazioni, etc.), , e comunque fino al 20% in depositi (compresi certificati di deposito) e fino al 20% in conti correnti (fermo il limite del 30%)

## Rapporti tra intermediari (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Se più intermediari sono coinvolti (ad es. nel caso di un PIR costituito con OICR collocati da una banca) è necessario che ne venga individuato uno solo tenuto a gestire la fiscalità del piano.

In linea generale è il *collocatore* in quanto è l'intermediario più «vicino» al cliente

Il *collocatore*, pertanto, oltre che a gestire le minusvalenze, è tenuto anche ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale realizzati, ad esempio, attraverso la cessione delle quote dell'OICR prima dei cinque anni nonché su quelli medio tempore percepiti dall'investitore.

## Rapporti tra intermediari (Circolare 19/E del 29/12/2021)

L'investitore può tuttavia scegliere di affidare la gestione fiscale del PIR alla SGR che ha istituito gli OICR italiani invece che all'intermediario *collocatore*.

In questa ipotesi la SGR rimane il sostituto d'imposta ai fini della ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 e certifica anche le minusvalenze (onere che normalmente sarebbe ricaduto sul *collocatore*).

La gestione fiscale del PIR da parte della SGR non incide, tuttavia, sugli adempimenti posti in capo all'intermediario *collocatore* previsti da altre normative regolamentari e fiscali (ad esempio, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo).

## Rapporti tra intermediari (Circolare 19/E del 29/12/2021)

In caso di attribuzione della gestione fiscale del PIR alla SGR che ha istituito l'OICR, la persona fisica rilascia alla SGR, per il tramite del *collocatore*, un'autocertificazione con la quale:

- richiede l'apertura di uno stabile rapporto PIR in regime amministrato
- dichiara di essere residente in Italia e di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine
- dichiara di volere attribuire alla stessa il ruolo di sostituto di imposta in relazione al trattamento di tutti i redditi conseguenti nell'ambito del PIR.  
(cfr Circ. 3/E del 26/02/2018)

## Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in PIR *alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Il credito d'imposta non può eccedere il 20% ( dopo la legge di bilancio 2022 il 10% per gli investimenti effettuati nel 2022) dell'intera somma investita negli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano, fino al momento di realizzazione della minusvalenza.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di credito d'imposta spettante, rilevano non solo le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021 (ed ora anche nel 2022), ma anche le somme investite, sempre negli strumenti finanziari qualificati, negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Le minusvalenze sono comunque solo quelle relative agli investimenti qualificati fatti nel 2021 (ed ora anche sino al 31/12/2022)

## Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in PIR *alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

- PIR alternativo costituito nel 2021 sottoscrivendo OICR per Euro 300.000
- Cessione dell'OICR decorsi 5 anni nel 2026 con una minusvalenza di 50.000
- Strumenti finanziari qualificati risultanti al momento del realizzo della minusvalenza (anche per effetto di investimenti successivi) Euro 600.000
- Limite credito imposta Euro 120.000
- Credito d'imposta spettante Euro 50.000 (< del 20% di 600.000)

## Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in PIR *alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

- PIR alternativo costituito nel 2021 sottoscrivendo OICR per Euro 300.000
- Cessione dell'OICR decorsi 5 anni nel 2026 con una minusvalenza di 120.000
- Strumenti finanziari qualificati risultanti al momento del realizzo della minusvalenza (anche per effetto di investimenti successivi) Euro 500.000
- Limite credito imposta Euro 100.000
- Credito d'imposta spettante Euro 100.000 (nel limite del 20% di 500.000); l'eccedenza di 20.000 si può portare in deduzione di successive plusvalenze in base alle regole ordinarie del regime amministrato)



## Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in PIR *alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

La Legge di bilancio 2022 ha previsto che le disposizioni in materia di credito d'imposta si applichino anche «*..in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022*» ma «*il credito d'imposta non può eccedere il 10% delle somme investite in strumenti finanziari e può essere utilizzato in 15 quote annuali di pari importo*»

Quindi in relazione ad un PIR Alternativo costituito dal 1° gennaio 2021 possono generarsi due tipologie di minusvalenze che danno diritto e due tipologie di crediti d'imposta:

- Relative a investimenti fatti nel 2021 credito d'imposta del 20% in 10 anni
- Relative a investimenti fatti nel 2022 credito d'imposta del 10% in 15 anni

Si attendono chiarimenti su come debbano essere monitorati i diversi crediti (si utilizzando due basket distinti ?)

## Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in PIR *alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

- PIR alternativo costituito nel 2021 sottoscrivendo OICR per Euro 300.000
- Ulteriori investimenti sottoscrivendo OICR nel 2022 per Euro 300.000
- Cessione degli OICR decorsi 5 anni nel 2027 con una minusvalenza di 50.000 di cui 20.000 relativi all'OICR sottoscritto nel 2021 e 30.000 relativi all'OICR sottoscritto nel 2022
- Strumenti finanziari qualificati risultanti al momento del realizzo della minusvalenza (anche per effetto di investimenti successivi) Euro 600.000
- Limite credito imposta: per le minus relative al 2021 Euro 120.000, per le minus relative al 2022 Euro 60.000
- Credito d'imposta spettante Euro 20.000 (< del 20% di 600.000) in 10 anni e Euro 30 000 (< del 10% di 600.000) in 15 anni

## Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in PIR *alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Il credito d'imposta costituisce un beneficio fiscale alternativo all'utilizzo delle eventuali minusvalenze secondo le regole ordinarie del risparmio «amministrato».

Qualora l'investitore intenda beneficiare del credito d'imposta e l'importo delle minusvalenze realizzate ecceda il 20% (il 10% per gli investimenti effettuati sino al 31/12/2022), l'importo della minusvalenza "eccedente" può essere portato in deduzione dalle plusvalenze secondo le modalità di cui all'articolo 6 del D.Lgs 461/1997.

Gli investitori possono decidere di trasformare le eventuali minusvalenze realizzate in credito d'imposta oppure di utilizzarle in deduzione dalle plusvalenze secondo le modalità ordinarie.

La convenienza ad usare il credito d'imposta c'è ad es. se non ci sono plusvalenze da compensare e dipende anche dalla possibilità di usare il credito in compensazione con altre imposte e contributi

## Investimenti effettuabili dai *PIR alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Tra gli investimenti qualificati, che possono essere effettuati in un *PIR alternativo*, oltre agli strumenti finanziari, rientrano anche fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e la acquisizione dei crediti delle imprese.

Al fine di quantificare la rilevanza di tali investimenti per rispettare i limiti di concentrazione e di investimento i prestiti e i crediti oggetto di investimento devono essere considerati in base al costo al momento della sottoscrizione del prestito o dell'acquisto del credito

In linea generale possono essere compresi nei PIR Alternativi gli investimenti da cui derivano redditi assoggettati ordinariamente a tassazione definitiva tramite ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva. (ad es. i crediti erogati da finanziatori non professionali attraverso piattaforme di *peer to peer lending* i cui proventi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta)

## Investimenti effettuabili dai *PIR alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Tra gli investimenti qualificati, che possono essere effettuati in un *PIR alternativo*, rientrano anche le partecipazioni in quote di società a responsabilità limitata, a prescindere dal fatto che siano offerte al pubblico, anche tramite piattaforme di *equity crowdfunding* legittimamente operanti (requisito che è invece richiesto per i PIR ordinari).

Per espressa previsione normativa, non possono invece essere inserite nel piano, neppure nella quota libera, le partecipazioni sociali «qualificate» e ciò anche se il trattamento fiscale dei relativi proventi è stato ormai uniformato a quello delle partecipazioni «non qualificate» con la applicazione di ritenute/imposte sostitutive a titolo definitivo.

Diverso è il caso delle partecipazioni «qualificate» che rappresentano investimenti qualificati del PIR tramite OICR o polizze assicurative poichè la norma fa sostanzialmente riferimento alle partecipazioni detenute solo dalle persone fisiche ” (cfr. Circ. AdE n. 3 del 2018, par. 2).

# Liquidità

## (Circolare 19/E del 29/12/2021)

La liquidità di un PIR alternativo rileva sotto due profili:

- verifica del limite di concentrazione rispetto allo stesso emittente (20%)
- verifica del limite di liquidità in quota libera

Il limite di concentrazione del 20% dovrà essere calcolato considerando i depositi (ivi compresi i certificati di deposito) autonomamente rispetto ai conti correnti e unitamente agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente.

La liquidità (nelle due tipologie depositi e conti correnti), non costituendo un investimento qualificato ma essendo collocabile solo nella quota libera, non potrà, comunque, superare complessivamente il 30% del patrimonio del PIR (ad es. 20% in conti correnti e 10% in depositi).

# Liquidità

(Circolare 19/E del 29/12/2021)

La liquidità, non costituisce un investimento qualificato ma è collocabile solo nella «quota libera» e non può comunque superare complessivamente il 30% del patrimonio del PIR.

Il totale investito in ciascuna delle due tipologie di liquidità sopra indicate (conti correnti e depositi) non potrà superare, per ciascuna di esse, il 20%.

Nel caso in cui, ad esempio, il 20% di un PIR Alternativo sia costituito da liquidità detenuta in conti correnti, al massimo il 10 % dello stesso potrà essere investito in depositi o certificati di deposito nell'ambito del 30% della quota libera.

## Investimenti «indiretti» *PIR 3.0* e *PIR alternativi* (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Sia per i PIR 3.0 che per i PIR Alternativi assumono rilevanza anche gli investimenti qualificati effettuati *indirettamente* per il tramite di un veicolo, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo dato dalla percentuale di partecipazione nel veicolo stesso.

L'investimento nel veicolo deve essere di natura partecipativa. Deve quindi trattarsi di veicoli societari, italiani o esteri, istituiti in Stati UE o SEE che consentano un adeguato scambio di informazioni.

Può trattarsi di una “holding pura” (ex Art.162 bis TUIT) o di uno special purpose vehicle (ad es. per i crediti).

Il veicolo societario deve investire esclusivamente in attività finanziare ammissibili ai fini PIR (“investimenti qualificati” e “investimenti non qualificati”).

Ai fini della verifica dell'holding period, rileva la detenzione della partecipazione nel veicolo da parte del singolo contribuente beneficiario del PIR



## OICR PIR Compliant (Circolare 19/E del 29/12/2021)

- Ai fini della verifica dei vincoli e divieti di investimento in capo agli OICR PIR compliant si fa riferimento alla politica di investimento indicata nel relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, alla documentazione d'offerta pubblicata.
- Il regolamento (o documentazione di offerta) deve indicare espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa fiscale protempore vigente in materia.
- Nel caso di un OICR già istituito che rispetta i vincoli di investimento, senza una espressa previsione del proprio regolamento di gestione, al fine di usufruire del regime agevolativo, è necessario adeguare il regolamento al fine di esplicitare il rispetto dei requisiti e vincoli previsti dalla normativa PIR e la disciplina agevolativa si applica solo successivamente alla suddetta modifica regolamentare.

## Fondi di Fondi PIR Compliant (Circolare 19/E del 29/12/2021)

- Le prescrizioni sulla indicazione nei regolamenti dei vincoli, limiti e i divieti di investimento valgono anche nella ipotesi di OICR che investono esclusivamente in altri fondi, sia con riguardo al fondo partecipante che con riguardo ai fondi partecipati.
- Occorre quindi che il regolamento di gestione del fondo partecipante preveda espressamente le modalità di accertamento dei vincoli di investimento di cui il gestore si assume la responsabilità di verificare il rispetto qualora nel regolamento di gestione o nella documentazione d'offerta del fondo "sottostante" non siano espressamente riportati i vincoli di investimento disposti dalla normativa italiana PIR.
- Con riguardo ai fondi "sottostanti", che potrebbero non essere fondi italiani, la "natura" di fondo PIR compliant può essere verificata dal fondo partecipante anche attraverso l'analisi della relativa politica di investimento e, ove necessario, dell'effettiva composizione del portafoglio.

## Termine per il raggiungimento dei vincoli di investimento (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Sia per i PIR 3.0 che per i PIR Alternativi, i vincoli di investimento da parte dell'OICR:

- a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'OICR;
- b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
- c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

I vincoli di investimento possono essere raggiunti anche in un momento successivo all'avvio del fondo senza che ciò infici la qualificazione del fondo come PIR compliant sin dall'inizio.

## Termine per il raggiungimento dei vincoli di investimento(Circolare 19/E del 29/12/2021)

Il requisito temporale (*holding period*) per l'investitore nel fondo inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle quote o azioni, anche prima del momento indicato nel regolamento o nella documentazione di offerta del fondo per il raggiungimento dei vincoli di investimento ivi indicati e gli eventuali redditi distribuiti all'investitore in questo periodo potranno comunque beneficiare del regime di esenzione.

Disposizioni particolari per quanto riguarda la verifica dell' *holding period* e del *plafond annuale* sono previste per i FIA chiusi sia «*riservati*» che «*non riservati*»

## Fondi di Fondi PIR Compliant (Circolare 19/E del 29/12/2021)

- FIA “chiusi” che prevedano un impegno a sottoscrivere un determinato impiego di capitale il cui versamento avviene in uno o più momenti successivi, mediante il sistema del “richiamo”: l'*holding period* decorre dal momento dell'assegnazione delle quote o azioni indipendentemente dalla data di versamento del singolo richiamo
- FIA chiusi «riservati», per i quali gli investitori si impegnano, all'inizio della vita del fondo, a sottoscrivere una determinata somma il cui versamento effettivo avviene in più soluzioni mediante il meccanismo del “richiamo”: ai fini del computo del *plafond* si considerano i versamenti effettuati al momento di ciascun richiamo
- FIA chiusi «non riservati», nei quali il versamento delle quote sottoscritte avviene in un'unica soluzione entro il termine stabilito nel regolamento; qualora l'ammontare di tale versamento superi il *plafond* annuale rileva in ciascun anno, beneficiando del regime di esenzione, per un importo pari al *plafond* annuale stesso; versamenti eccedenti sono fiscalmente neutrali e possono essere considerati nell'anno successivo per l'ammontare che trova capienza nel *plafond* annuale

# PIR e ELTIF

## (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Gli investimenti nei PIR Alternativi possono essere operati direttamente o indirettamente oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, come gli ELTIF (European Long Term Investments Funds), i fondi di private equity, i fondi di private debt e i fondi di credito.

Con riferimento agli Eltif, considerato che l'agevolazione per i PIR Alternativi è più ampia di quella precedentemente prevista in favore degli Eltif dal decreto «Crescita» (DL 34 del 2019), il comma 3 dell'articolo 136 del DL 34 del 2020 («Decreto Rilancio») ne ha disposto l'abrogazione e la normativa fiscale relativa agli ELTIF che è quindi la stessa ora prevista per i PIR Alternativi.

# Agevolazioni per start up innovative e PMI innovative

Agevolazioni per le persone fisiche che effettuino investimenti in:

## Start up innovative

- Detrazione 30% dell'investimento sino a Euro 1.000.000 (Art. 29 DL 179/2012) se mantenuto per almeno 3 anni

oppure in alternativa

- Detrazione 50% dell'investimento sino a Euro 100.000 (Art.38, c.7 DL 34/2020) se mantenuto per almeno 3 anni

## PMI innovative

- in via prioritaria, detrazione 50% dell'investimento sino a Euro 300.000 se mantenuto per almeno 3 anni
- per la parte di investimento eccedente, detrazione del 30% sulla eccedenza sino a un massimo di Euro 1.000.000 (Art.38, c.8 DL 34/2020) se mantenuto per almeno 3 anni

## PIR e agevolazioni per investimenti in start up innovative e PMI innovative

- La cumulabilità delle agevolazioni previste per gli investimenti in start up innovative con la normativa PIR era già stata riconosciuta (*«... si ritiene che le due misure siano tra loro compatibili con la conseguenza che gli investitori persone fisiche possono beneficiare cumulativamente degli incentivi accordati dalle rispettive norme agevolative...»* cfr Circ. 3/E del 26/02/2018).
- Il conferimento della quota detenuta in una start up innovativa dal contribuente in un PIR Alternativo istituito presso un società fiduciaria residente non costituisce causa di decadenza dall'agevolazione fiscale prevista per le start up innovative (1), non realizzandosi un disinvestimento e permanendo la titolarità dell'investimento in capo al medesimo investitore (cfr. interpello 113 del 16/02/2021).

(1) Cfr DM 07/05/2019



## PIR e agevolazioni per investimenti in start up innovative e PMI innovative (Circolare 19/E del 29/12/2021)

La disciplina agevolativa per le start-up e le PMI innovative dispone che l'investimento può essere effettuato *direttamente* oppure *indirettamente* per il tramite di OICR, o altre società di capitali che investono prevalentemente nelle predette imprese innovative (cd. "società intermediarie")

Nel caso di investimenti in OICR che si qualificano come PIR compliant e che nello stesso tempo siano in possesso dei requisiti per le detrazioni relative ad investimenti in start-up innovative o in PMI innovative gli investitori potranno usufruire di entrambi i regimi agevolativi.

Ai fini della relativa applicazione, i limiti agli investimenti e le percentuali di detrazioni spettanti andranno determinati in base alle tipologie di investimenti effettuati, direttamente o indirettamente, in start-up innovative o PMI innovative.

## PIR e agevolazioni per investimenti in start up innovative e PMI innovative (Circolare 19/E del 29/12/2021)

OICR attraverso i quali possono essere effettuati gli investimenti in start up/PMI innovative sono quelli che, al termine del periodo d'imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo d'imposta.(1)

In caso di compresenza di più investitori, di cui solo alcuni in possesso dei requisiti soggettivi per accedere all'agevolazione PIR, l'attribuzione dell'agevolazione avverrà solo a favore di questi ultimi in proporzione alla quota di capitale dagli stessi sottoscritta e fino a concorrenza dell'ammontare, proporzionalmente ad essi riferibile, confluito nei comparti o fondi che abbiano le predette caratteristiche che li rendono eleggibili per l'agevolazione.

(1) cfr. DM 07/05/2019

## PIR e agevolazioni per investimenti in start up innovative e PMI innovative (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Investitore in PIR Alternativo che usufruisce anche delle agevolazioni previste per gli investimenti in PMI innovative in relazione alla totalità dei suoi investimenti

Investimento nel PIR annuo 300.000

Detrazione per PMI Innovative 50% dall'IRPEF 150.000

Totale investimento PIR per 5 anni 1.500.000

Detrazione 50% per PMI Innovative per cinque anni 750.000

Costo effettivo investimento annuo 150.000

Costo effettivo dell'investimento totale (150.000 x 5 anni) 750.000 (\*)

(\*) importo rilevante ai fini del calcolo delle plus/minusvalenze a cui è applicabile il regime PIR alla chiusura dell'investimento

## PIR e agevolazioni per investimenti in start up innovative e PMI innovative (Circolare 19/E del 29/12/2021)

Investitore in PMI innovative che utilizza anche PIR Alternativo

Investimento totale annuo in PMI innovative	1.000.000
di cui investimento annuo con PIR alternativo	300.000
Detrazione 50% sino a 300.000	150.000 (*)
Detrazione 30% eccedenza (30% di 700.000)	210.000
Costo effettivo annuo investimento	640.000

(\*) Nell'esempio della Circ 19/E la detrazione viene riferita tutta all'investimento attraverso il PIR